

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia europea per i dati»

[COM(2020) 66 final]

(2020/C 429/38)

Relatore: **Antonio GARCÍA DEL RIEGO**

Consultazione	Commissione europea, 22.4.2020
Base giuridica	Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato	18.2.2020
Sezione competente	Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione
Adozione in sezione	23.7.2020
Adozione in sessione plenaria	18.9.2020
Sessione plenaria n.	554
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	216/0/2

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a una strategia per i dati che considera prioritaria la condivisione intersettoriale dei dati e che è intesa a migliorare l'utilizzo, la condivisione, l'accesso e la governance dei dati mediante azioni legislative settoriali specifiche. Una strategia in materia di dati ambiziosa può permettere di far fronte all'urgente necessità di rafforzare le capacità dell'UE in questo ambito.

1.2. Il CESE approva la proposta della Commissione relativa a un'impostazione generale dell'architettura dei dati dell'UE che permetta di rafforzare maggiormente i diritti dei cittadini, come anche la loro consapevolezza, in materia di utilizzo, protezione e controllo dei loro dati e che dia loro la possibilità di controllare tali dati attraverso «spazi di dati personali», fornendo garanzie più chiare e assicurando il rafforzamento, per i singoli cittadini, del diritto alla portabilità di cui all'articolo 20 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) ⁽¹⁾.

1.3. Il CESE invita la Commissione a porre in atto una strategia più chiara per migliorare il proprio quadro in materia di dati. Questa strategia dovrebbe essere strutturata in modo tale da combinare elevati standard di protezione dei dati, una condivisione intersettoriale e responsabile degli stessi, criteri chiari per la governance settoriale e la qualità dei dati e un maggiore controllo dei dati da parte dei cittadini. Il CESE propone inoltre di apportare ulteriori chiarimenti relativi all'approccio della strategia in materia di finanziamenti e raccomanda soluzioni per colmare il divario di competenze.

1.4. A giudizio del CESE, lo sviluppo in Europa di piattaforme basate sui dati dovrebbe riflettere i valori europei, anche focalizzando l'attenzione sulle persone. Il CESE ritiene che l'approccio attuale incentrato sui consumatori dovrebbe essere ampliato in modo da inglobare il concetto europeo del «controllo da parte dell'uomo» (*human-in-command*), che integra una dimensione etica riguardo all'uso dei dati.

1.5. Il CESE si rammarica del fatto che, a due anni dalla sua entrata in vigore, il regolamento generale sulla protezione dei dati non sia applicato correttamente e che permangano discrepanze al riguardo. La Commissione dovrebbe risolvere tali questioni, anche incoraggiando gli Stati membri a garantire che tutti i cittadini dell'UE possano godere pienamente dei loro diritti.

1.6. Secondo il CESE, il completamento del mercato unico costituisce una priorità essenziale per il corretto funzionamento degli spazi comuni di dati.

⁽¹⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=IT>, pag. 23.

1.7. Dato il carattere sensibile dei dati condivisi, il CESE sottolinea la necessità di garantire misure di salvaguardia della riservatezza dei dati dei cittadini attraverso meccanismi sanzionatori, di consenso, controllo e vigilanza, e di assicurare che i dati siano anonimizzati (e che non possano essere deanonimizzati).

1.8. Il CESE raccomanda alla Commissione di definire, all'interno della strategia, l'opzione che considera più adeguata per il concetto di proprietà dei dati. I dibattiti giuridici in corso creano incertezza tra i cittadini circa le richieste che possono presentare.

1.9. Il CESE raccomanda di intensificare il dialogo con la società civile e ricorda la necessità di offrire alle PMI orientamenti più chiari sui meccanismi di condivisione dei dati, visto che entrambi gli aspetti saranno fondamentali per permettere un'ampia partecipazione agli spazi di dati.

1.10. Il CESE ribadisce che un mercato unico dei dati dovrebbe garantire che i dati personali non siano soggetti alle stesse norme che disciplinano i beni e i servizi, vale a dire che i dati personali non siano progressivamente considerati come dati non personali⁽²⁾.

1.11. La Commissione dovrebbe garantire che il quadro giuridico assicuri un accesso paritario ai dati a tutte le imprese, grandi o piccole che siano, e mitighi il potere di mercato delle piattaforme dominanti. In generale, la Commissione dovrebbe presentare una proposta molto più chiara e concreta sui controlli e la governance degli spazi di dati, compreso il modo in cui le parti interessate condivideranno i dati.

1.12. Il CESE sottolinea che è essenziale tenere conto dell'impatto della personalizzazione dei prodotti sulle persone (ad esempio sul piano della discriminazione) e della condivisione dei dati sulle imprese. Il quadro in materia di dati dovrebbe sostenere elevati requisiti di sicurezza e tutelare i diritti di proprietà intellettuale. I dati inferiti dovrebbero essere protetti e non dovrebbero essere soggetti ad alcun obbligo in termini di accesso e di trasferimento.

1.13. Il CESE insiste sull'urgente necessità di migliorare le competenze e l'alfabetizzazione digitali attraverso l'istruzione e la formazione, anche partendo dal quadro delle competenze digitali per i cittadini e incoraggiando gli Stati membri a migliorare l'istruzione permanente nell'ambito delle competenze che saranno maggiormente richieste, a tutti i livelli di istruzione⁽³⁾. Ciò permetterà ai cittadini di diventare soggetti ben informati in materia di dati, di acquisire una maggiore consapevolezza e un maggiore controllo dei loro dati, delle applicazioni di big data e della governance dei dati e di comprendere l'ambiente digitale nel quale si muovono e i relativi rischi (ad esempio, in rapporto alla personalizzazione)⁽⁴⁾.

1.14. Il CESE invita la Commissione a chiarire e a rafforzare il ruolo delle autorità competenti, delle associazioni dei consumatori e degli organismi indipendenti, ruolo che è essenziale per la governance delle iniziative settoriali e per garantire che le imprese rispettino le regole e che gli utenti possano beneficiare di orientamenti, consulenza e formazione adeguati.

2. Osservazioni generali — La strategia più adeguata per i dati

2.1. Il CESE concorda con l'importanza attribuita dalla Commissione ai dati, che sono fondamentali per la vita delle persone e per le attività imprenditoriali. La digitalizzazione e i miglioramenti tecnologici hanno aumentato la portata e la frequenza dei dati generati, agevolandone la conservazione, il trattamento, l'analisi e il trasferimento. I servizi basati sui dati permettono di aumentare la praticità per i clienti, rispondere alle loro aspettative e migliorare i processi industriali esistenti.

2.2. Il CESE concorda sul fatto che l'innovazione basata sui dati è un motore essenziale per la crescita economica e la competitività dell'Europa e che il suo ruolo nell'UE è limitato dalla scarsa disponibilità di dati industriali e di dati utente. Il CESE condivide la proposta della Commissione di far fronte a questa situazione e di migliorare l'utilizzo, la condivisione e l'accesso intersettoriale ai dati attraverso spazi comuni di dati, nel rigoroso rispetto delle norme del regolamento generale sulla protezione dei dati, mediante un insieme condiviso di regole e norme tecniche e giuridiche e una serie di misure complementari.

2.3. Il CESE ritiene che la strategia per i dati sarà essenziale per sostenere la sovranità tecnologica dell'Europa al fine di garantire la condivisione e l'accesso sicuri ai dati, rafforzare il controllo dei cittadini dell'Unione sui loro dati e offrire vantaggi a cittadini e imprese.

2.4. Il CESE concorda sul fatto che un approccio settoriale all'accesso ai dati sia il modo più efficace per individuare soluzioni mirate in grado di far fronte alle specificità di ciascun settore e alle carenze del mercato, consentendo al contempo di adottare le più rigorose misure di salvaguardia a tutela dei consumatori⁽⁵⁾.

⁽²⁾ GU C 14 del 15.1.2020, pag. 122.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁴⁾ Pur essendo sempre più consapevoli dei loro diritti, per i cittadini rimane difficile sapere come i loro dati vengono utilizzati e condivisi dalle diverse organizzazioni: l'81 % dei cittadini europei ritiene di non avere alcun controllo, oppure solo un controllo parziale, sui loro dati. Cfr. Eurobarometro (giugno 2019) <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222>.

⁽⁵⁾ Cfr. <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-456-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF> (pag. 10).

2.5. Il CESE condivide le preoccupazioni della Commissione secondo cui la capacità dell'UE di sfruttare e condividere i dati è limitata dai gravi problemi di interoperabilità dei sistemi di informazione. La crisi della COVID-19 ha dimostrato la necessità e l'utilità di un ecosistema completo di dati (visto che i dati non sono circoscritti dai confini di settori specifici), anche allo scopo di mettere a punto soluzioni per la sicurezza dei cittadini (ad esempio, dati sulla geolocalizzazione e sulla salute) ed evitare la compartimentazione. Nel settore sanitario, i ricercatori potrebbero utilizzare i dati di rilievo per la salute pubblica raccolti da diversi settori per accelerare lo sviluppo di farmaci e comprendere meglio le malattie.

2.6. Il CESE concorda inoltre sul fatto che l'innovazione basata sui dati è limitata da un divario di competenze, da una mancanza di operatori alfabetizzati ai dati all'interno dell'UE e da un basso livello di alfabetizzazione digitale. Il CESE si compiace dell'obiettivo della strategia di creare «uno spazio comune europeo di dati sulle competenze» e del prossimo aggiornamento del piano d'azione della Commissione per l'istruzione digitale.

3. Migliorare il quadro dei dati dell'UE — Osservazioni generali

Per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo del quadro dell'UE relativo ai dati, il CESE sottolinea la questione fondamentale dell'etica. Lo studio *Ethics of Big Data* ⁽⁶⁾ (L'etica dei big data), commissionato dal CESE nel 2016, affronta tale questione, tenendo conto della necessità dei cittadini di tutelare la loro vita privata e l'autodeterminazione, da diversi punti di vista: la consapevolezza, il controllo, la fiducia, la titolarità, la sorveglianza e la sicurezza, l'identità digitale, la realtà personalizzata, la deanonimizzazione, il divario digitale e la privacy. Il CESE raccomanda di considerare questi fattori come principi guida per tutte le politiche.

3.1. Norme sulla protezione dei dati

3.1.1. Il CESE invita la Commissione a sottolineare che i dati dovrebbero rimanere sotto il controllo dei cittadini, visto che la raccolta e la condivisione dei dati ha ripercussioni sulla loro privacy e sull'uguaglianza. L'uso intersettoriale dei dati consente alle imprese di alimentare e migliorare i processi esistenti, fornire informazioni in modo più efficace e offrire ai consumatori prodotti ed esperienze nuovi e personalizzati. In particolare, i dati utente forniscono informazioni sulle caratteristiche intrinseche, sulle esigenze e sui comportamenti che non vengono colti dai dati anonimizzati, con effetti di ricaduta positivi che vanno ben oltre il settore in cui i dati sono stati originariamente generati. Nel settore finanziario, ad esempio, la condivisione intersettoriale dei dati potrebbe migliorare l'analisi dei rischi e la previsione dei flussi di cassa, agevolare l'individuazione delle frodi, migliorare la capacità dei cittadini di gestire situazioni di sovraindebitamento e promuovere l'inclusione e l'educazione in questo campo. Tuttavia, la personalizzazione può comportare rischi, tra cui discriminazione, abuso e manipolazione, per i consumatori vulnerabili.

3.1.2. La Commissione dovrebbe affrontare la questione dell'attuazione inadeguata e frammentata dell'RGPD, il problema delle interpretazioni giuridiche divergenti e la mancanza di risorse a disposizione delle autorità competenti per la protezione dei dati personali. L'RGPD, elaborato nel 2012, votato nel 2016 ed entrato in vigore nel 2018, non è adatto ad affrontare il quadro proposto. Il CESE raccomanda alla Commissione di aggiornare opportunamente detto regolamento e di effettuare le valutazioni d'impatto del caso, in quanto esso deve operare in armonia con il nuovo approccio fondato sugli spazi comuni di dati. Il CESE invita inoltre la Commissione ad affrontare le limitazioni dei diritti in materia di portabilità dei dati nell'ambito dell'RGPD. La loro elaborazione risale a un periodo in cui il cambiamento dei servizi avveniva una sola volta, mentre oggi i dati vengono riutilizzati più volte e risultano utili in tempo reale.

3.1.3. Sebbene il CESE ritenga che gli strumenti proposti dalla Commissione potrebbero aiutare i cittadini a decidere «ciò che può essere fatto» con i loro dati ⁽⁷⁾, al fine di ridurre l'incertezza giuridica sarebbe opportuno che, nella strategia, la Commissione definisse l'opzione che essa raccomanda per il concetto di proprietà dei dati, per chiarire in linea generale a chi spetta la titolarità dei dati e, ad esempio, in che cosa consistono i dati generati da dispositivi domestici IoT e che uso ne viene fatto.

3.1.3.1 Vi è una differenza, che va chiarita, tra i diritti delle persone in materia di dati e la proprietà dei dati.

3.1.4. Dato che la fornitura di dati per ricevere servizi gratuiti costituisce una forma di pagamento, il CESE invita la Commissione a indicare a quale testo o a quali criteri si riferisce quando invoca un «interesse pubblico» e quale ne sia lo scopo in questo settore. Inoltre, il Comitato raccomanda alla Commissione di fornire una definizione del concetto di donazione di dati senza ricompensa diretta (o «altruismo dei dati») e di prevedere misure adeguate per impedire ai responsabili della raccolta di dati di adempiere ai loro obblighi.

⁽⁶⁾ Cfr. lo studio del CESE *The ethics of Big Data: Balancing economic benefits and ethical questions of Big Data in EU policy context* (L'etica dei big data: trovare un equilibrio tra i benefici economici e le questioni di natura etica relative ai big data nel contesto delle politiche dell'UE), (2017).

⁽⁷⁾ Tra gli strumenti adeguati figurano «strumenti per la gestione del consenso, app per la gestione delle informazioni personali, comprese soluzioni completamente decentrate». <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=IT>, pag. 12.

3.2. Un quadro responsabile per la condivisione dei dati

3.2.1. La Commissione dovrebbe chiarire in che modo intende fornire orientamenti ai cittadini, affinché comprendano le modalità di funzionamento degli «spazi di dati personali». Senza questa consapevolezza, il diritto degli interessati all'accesso a tali spazi rimarrà privo di significato e l'applicazione della proposta sarà priva di efficacia, oltre a compromettere gli obiettivi che la strategia è intesa a perseguire.

3.2.2. L'UE ha riconosciuto la necessità di un diritto di condivisione e ha istituito meccanismi concreti nel quadro di specifiche iniziative settoriali, ad esempio, per i fornitori di servizi di trattamento dei dati (regolamento FFDR ⁽⁸⁾) e per i dati detenuti nei conti di pagamento (PSD2 ⁽⁹⁾). Tuttavia, ad eccezione di alcuni casi particolari, le persone (utenti di dati, consumatori e cittadini) non dispongono delle competenze generali e digitali e degli strumenti necessari per chiedere l'accesso ai propri dati personali e non personali o per condividere agevolmente ed efficacemente tali dati.

3.2.3. Per rafforzare la portabilità «mediante requisiti più rigorosi per le interfacce di accesso ai dati in tempo reale», assicurare spazi di dati personali e garantire che i fornitori agiscano come «intermediari neutrali» ⁽¹⁰⁾, il CESE richiama l'attenzione della Commissione sui casi di utilizzo di meccanismi di condivisione sicura, come i sistemi individuali di identificazione digitale, che potrebbero essere adottati da organizzazioni private e pubbliche e ampliati in modo da accelerare la condivisione intersettoriale dei dati. Le applicazioni di identificazione elettronica («e-ID») nel settore finanziario, quali «itsme» (un'identità mobile per le transazioni digitali), rappresentano casi di utilizzo efficace e reciprocamente vantaggioso, anche tra banche e operatori mobili. Tali applicazioni creano un valore significativo per le aziende (risparmi sui costi, aumento delle vendite, riduzione delle frodi e dei furti di identità), offrono una maggiore scelta, preservano la privacy degli utenti, rafforzano la fiducia dei consumatori, offrono alle persone misure e strumenti solidi di autenticazione per gestire i loro diritti ed esercitare il controllo e consentono processi digitali sicuri, pratici e veloci come il processo di identificazione dell'utente.

3.2.4. Il CESE richiama l'attenzione della Commissione sull'esperienza della seconda direttiva sui servizi di pagamento (che consente ai fornitori terzi di utilizzare i dati bancari dei consumatori, previo il loro consenso, con finalità innovative), nonché su altri casi di utilizzo (quali l'uso di dati di geolocalizzazione e di dati sulle transazioni) che possono servire da spunto per allargare il quadro in materia di condivisione dei dati. Tali principi dovrebbero essere applicati in modo uniforme a livello intersettoriale e con una tempistica simile, al fine di garantire condizioni di parità ai diversi operatori del mercato.

3.2.5. L'UE dovrebbe basarsi sull'RGPD per consentire la condivisione intersettoriale dei dati degli utenti e replicare tali iniziative già in atto in settori diversi, allo scopo di agevolare la condivisione sicura dei dati e offrire vantaggi ai privati e valore alle imprese. Ciò dovrebbe assicurare agli utenti finali il diritto di chiedere che i loro dati personali, sia quelli forniti (inseriti, come ad esempio nome o indirizzo) sia quelli rilevati (ad esempio, tramite geolocalizzazione), siano trasferiti direttamente da un titolare dei dati a un altro, in modo standardizzato e avvalendosi di interfacce per programmi applicativi (API) in tempo reale ⁽¹¹⁾. Ad esempio, una persona potrebbe chiedere a Spotify di autorizzare Deezer ad accedere alle playlist che ha ascoltato. In tal modo sarebbe possibile garantire il rispetto dei principi dell'RGPD in materia di tutela della vita privata, consentire agli utenti di mantenere il pieno controllo del processo e sfruttare il valore dei loro dati, e rendere realmente efficace, dinamico, tempestivo e trasparente il diritto alla portabilità dei dati personali, estendendo gli stessi principi a taluni dati non personali.

3.2.6. Sia le aziende che gli utenti dovrebbero essere in grado di condividere i propri dati in modo sicuro, indipendentemente da chi li ha raccolti, e di scegliere e gestire con chi condividerli e come essi sono utilizzati una volta condivisi.

3.2.7. Il sistema e il funzionamento degli spazi comuni di dati dovrebbero presentare il livello di qualità di un registro pubblico, e i fornitori di dati dovrebbero garantire la qualità uniforme dei dati e la continuità di tale infrastruttura. Questi «amministratori dei dati» non dovrebbero creare strozzature nella condivisione dei dati, bensì contribuire a migliorarla. Questo è fondamentale per assicurare una gestione dei dati solida e continua e per la disponibilità di dati di alta qualità. Il CESE ritiene che nella strategia non si sia posto adeguatamente l'accento sulla qualità dei dati, aspetto che merita di essere chiarito. Inoltre, il CESE raccomanda di stabilire una soglia minima di obblighi volti a garantire la qualità dei dati e i diritti degli individui per tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni. Poiché la qualità dei dati può rivelarsi costosa e non tutti i soggetti interessati sono in grado di accedere alle tecnologie necessarie, tali criteri di soglia dovrebbero essere realistici per tutte le imprese, in particolare per le PMI: esse, infatti, potrebbero incontrare delle difficoltà a rispettarli per via delle risorse limitate di cui dispongono e dovrebbero essere sostenute, in modo da non dover affrontare costi eccessivi ⁽¹²⁾.

⁽⁸⁾ Regolamento relativo alla libera circolazione dei dati: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/regulation-free-flow-non-personal-data_en.

⁽⁹⁾ La seconda direttiva sui servizi di pagamento: https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en.

⁽¹⁰⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=IT>, pag. 23.

⁽¹¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 238.

⁽¹²⁾ Cfr. nota 11.

3.2.8. Le piattaforme basate sui dati sono le imprese più apprezzate per la loro importanza strategica nell'ambito dei mercati digitali e per il loro controllo oligopolistico di insiemi di dati specifici. Tuttavia, la scarsa disponibilità di dati a disposizione delle imprese dell'UE limita la misura in cui esse possono sfruttare i dati per alimentare l'innovazione. Il fenomeno in base al quale «chi vince prende tutto» che caratterizza i mercati digitali fa sì che un numero limitato di grandi imprese si trovi al crocevia di flussi di dati online che forniscono loro informazioni inaccessibili ad altri fornitori. Anche nei casi in cui gli insiemi di dati sono distribuiti in maniera più ampia, raramente essi sono accessibili al di là dei confini settoriali, il che riduce le possibilità di innovazione intersettoriale per l'industria e altre entità. Dal momento che nessuna piattaforma ha l'obbligo di creare un *pool* di dati, gli utenti finali non sono in grado di combinare e aggregare i dati che hanno generato nei diversi settori. Il CESE esorta la Commissione a esaminare i modi per migliorare il controllo dei dati da parte degli utenti commerciali e dei soggetti privati, affrontando in via prioritaria la questione delle piattaforme sistemiche (Big Tech). Il CESE suggerisce inoltre di istituire una piattaforma sostenuta dall'UE che centralizzi e aggreghi tutti i dati pubblici dell'UE disponibili sul mercato delle imprese che richiedono tale servizio.

3.3. Governance degli spazi di dati

3.3.1. Per regolamentare gli spazi di dati settoriali, il CESE propone i criteri che seguono. In primo luogo, l'intervento sotto forma di accesso ai dati dovrebbe essere volto a rispondere alle inefficienze del mercato che determinano prezzi al consumo più elevati, una scelta ridotta per i consumatori e minore innovazione. In secondo luogo, l'accesso ai dati deve favorire lo sviluppo di un'innovazione incentrata sul consumatore. In terzo luogo, gli operatori che trattano i dati personali dovrebbero essere tenuti a rispettare elevati standard di sicurezza dei dati. In quarto luogo, ai cittadini dovrebbero essere offerte soluzioni tecniche per il controllo e la gestione dei flussi di informazioni personali. In quinto luogo, ai cittadini dovrebbe essere consentito di opporsi alla condivisione dei loro dati personali e di avere accesso ai mezzi di ricorso qualora i principi non siano rispettati (il CESE sostiene il principio del «controllo da parte dell'uomo»).

3.3.2. Non tutti i dati dovrebbero essere aperti o resi pubblici. È opportuno che ai dati B2B, B2C, B2G o Me2B siano applicate norme diverse. I dati inferiti dovrebbero essere protetti e non dovrebbe sussistere un obbligo di accesso e di trasferimento degli stessi.

3.3.3. La condivisione dei dati tra gli spazi di dati si baserà su insiemi di dati misti (dati personali e non personali), ad esempio negli spazi riguardanti il settore sanitario e quello finanziario. La raccolta e l'utilizzo di dati sensibili e personali a fini di sorveglianza o di localizzazione dovrebbero prevedere il consenso individuale. Le misure di salvaguardia dovrebbero garantire che la combinazione di dati personali (ad esempio, le informazioni di carattere finanziario e sanitario) non sia causa di *lock-in*, abusi o effetti discriminatori, ad esempio in relazione all'accesso all'impiego.

3.3.4. Le parti interessate (imprese e privati) non dispongono né delle conoscenze né dell'accesso ai meccanismi di identificazione, autenticazione e autorizzazione che consentono il trasferimento di dati nel rispetto della *privacy*, in particolare nel settore dell'assistenza sanitaria, il che ostacola la condivisione dei dati. Il CESE raccomanda l'uso e l'attuazione di un insieme comune di dati sanitari simile al formato elettronico unico europeo (*European Single Electronic Format* — ESEF).

3.3.5. Sarebbe necessario stabilire le condizioni per l'accesso di terzi ai dati a fini di ricerca e sviluppo. Ad esempio, nei casi in cui i ricercatori sanitari e i servizi comunali utilizzano dati gratuiti si dovrebbero applicare le disposizioni dell'RGPD.

3.3.6. Il CESE sottolinea che non tutte le imprese sono digitalizzate (ad esempio le industrie tradizionali e molte PMI europee) e che non tutte le imprese riescono a trarre beneficio dal valore dei dati, il che influisce sulla parità di condizioni nel mercato interno. La condivisione volontaria dei dati costituisce uno strumento valido ma non sufficiente per garantire un equo accesso ai dati. La Commissione dovrebbe affrontare questa mancanza di equilibrio tra imprese digitalizzate e non digitalizzate e tra grandi e piccole imprese. La strategia dell'UE per le PMI e la strategia industriale costituiscono un buon punto di partenza.

3.3.7. Il CESE sottolinea che, nonostante l'Unione abbia compiuto progressi verso la convergenza, il suo mercato unico digitale è ancora lungi dall'essere omogeneo poiché le sue regole rimangono frammentate. Questo complica e rende inefficaci i tentativi delle imprese dell'UE di crescere e di essere concorrenziali rispetto alle loro controparti statunitensi e cinesi, che sono regolamentate da un quadro normativo realmente unico e che riescono a rilevare i propri concorrenti europei, come si è visto nel caso di Skype e Booking.com. I fondatori delle start-up dell'Unione finiscono per trasferirsi negli Stati Uniti o in mercati più favorevoli alle imprese per poter beneficiare di mercati unici più ampi e di maggiori fondi di capitale di rischio. Per essere efficiente, un'infrastruttura comune a sostegno degli spazi per i dati dovrebbe rispecchiare anche il carattere multilingue del mercato unico ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ GU C 75 del 10.3.2017, pag. 119.

3.4. Finanziamento

3.4.1. La strategia prevede un finanziamento compreso tra 4 e 6 miliardi di EUR, al quale dovrebbero partecipare con il proprio cofinanziamento sia gli Stati membri dell'UE che il settore industriale. La Commissione dovrebbe chiarire in che modo intende mobilitare i finanziamenti e dovrebbe definire criteri chiari per garantire e valutare un'equa ripartizione dei fondi.

3.4.2. Per garantire sufficienti investimenti privati e la continuità degli attuali servizi forniti a molte imprese dell'UE, il CESE ritiene essenziale preservare la partecipazione dei fornitori stranieri al progetto (nel rispetto delle norme dell'UE). Altrettanto indispensabili sono i finanziamenti pubblici, ad esempio tramite Orizzonte Europa ed Europa digitale. Tuttavia, il bilancio dell'UE sarà assoggettato alle priorità di bilancio dettate dalla ripresa ed è stato ridotto rispetto alla prima proposta della Commissione presentata in maggio. In particolare, mentre la dotazione finanziaria complessiva per le capacità digitali strategiche fondamentali dell'Europa è aumentata rispetto al precedente quadro finanziario pluriennale, il bilancio del programma Europa digitale è stato ridotto da 8,2 a 6,76 miliardi di EUR.

3.5. Colmare il divario di competenze

3.5.1. La crisi economica potrebbe determinare dei cambiamenti nella gerarchia delle mansioni ritenute utili per la collettività, ma è probabile che non riduca la necessità di competenze tecniche. L'automazione può portare a una ridefinizione di mansioni e compiti (che richiedono maggiori competenze trasversali) e, anziché alla disoccupazione di massa, può condurre a una massiccia riassegnazione dei posti di lavoro ⁽¹⁴⁾.

3.5.2. Per quanto riguarda i posti di lavoro nel settore dei big data, le competenze maggiormente richieste sembrano essere le seguenti ⁽¹⁵⁾: competenze analitiche, visualizzazione dei dati, familiarità con settori gestionali e strumenti basati sui big data, programmazione, risoluzione di problemi, linguaggio d'interrogazione strutturato (*Structured Query Language* — SQL), estrazione di dati, familiarità con le tecnologie, *cloud* pubblico e *cloud* ibridi ed esperienza pratica. Alcune di queste competenze possono essere insegnate nelle scuole, altre devono essere acquisite e sviluppate lungo tutto l'arco della vita, secondo un approccio che copre l'intero corso della vita e che ne abbraccia tutti gli aspetti, e attraverso l'apprendimento continuo, sia non formale che informale ⁽¹⁶⁾.

3.5.3. Per cogliere tale opportunità, dal momento che l'istruzione rimane di competenza nazionale, il CESE invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad attuare politiche più incisive che rafforzino l'alfabetizzazione digitale e affrontino il problema del divario di competenze in materia di dati e della sua concentrazione, al fine di combattere le disuguaglianze in tutta l'UE e ridurre la perdita di know-how.

3.5.4. L'UE dovrebbe procedere a una revisione approfondita dei programmi di formazione e di istruzione. Troppo spesso le discipline STEM ⁽¹⁷⁾ non sono sufficientemente integrate nei programmi di studio dei diversi livelli di istruzione. Ciò si ripercuote negativamente soprattutto sulle donne, aspetto cui la Commissione non riserva l'attenzione che merita, nonostante le raccomandazioni formulate dalla sua Presidente in merito alla parità di genere ⁽¹⁸⁾. In questo ambito, il CESE ritiene che il quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini ⁽¹⁹⁾ costituisca uno strumento utile che dovrebbe essere promosso e attuato più ampiamente. Il CESE invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad avviare e accelerare in modo proattivo iniziative all'interno di tale quadro.

3.5.5. Il CESE suggerisce alla Commissione di rafforzare il ruolo delle associazioni dei consumatori, che sono essenziali per la formazione e l'istruzione degli utenti nonché per fornire loro consulenza indipendente sugli strumenti disponibili (ad esempio riguardo ai modi per ottenere informazioni sull'uso e sulla condivisione dei dati, all'identità di chi detiene i loro dati o alle modalità di presentazione di un ricorso o di un reclamo). Per migliorare l'alfabetizzazione digitale, iniziative come il corso online «Elementi di IA» messo a punto in Finlandia (ora accessibile a tutti, gratuitamente, in tutte le lingue dell'UE) potrebbero essere estese a diversi moduli didattici.

Bruxelles, 18 settembre 2020

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Luca JAHIER

⁽¹⁴⁾ In futuro, per ogni posto di lavoro perso a causa della digitalizzazione si potrebbero creare 3,7 nuovi posti di lavoro. Cfr. <https://www.agoria.be/en/Agoria-Without-a-suitable-policy-there-will-be-584-000-unfilled-vacancies-in-2030>. <https://newsroom.ibm.com/2019-10-30-MIT-IBM-Watson-AI-Lab-Releases-Groundbreaking-Research-on-AI-and-the-Future-of-Work>; cfr. pareri del CESE TEN/705, cfr. pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale, GU C 13 del 15.1.2016, pag. 161.

⁽¹⁵⁾ Utkarsh Singh, *Top 10 In-Demand Big Data Skills To Land «Big» Data Jobs in 2020* (Le prime dieci competenze richieste per ottenere un impiego nel settore dei big data nel 2020) (blog upGrad, 24 dicembre 2019), <https://www.upgrad.com/blog/big-data-skills/>.

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota 2.

⁽¹⁷⁾ Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

⁽¹⁸⁾ Parere del CESE TEN/705, cfr. pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁹⁾ EU Science Hub (Polo scientifico dell'UE), *DigComp: quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini* (Commissione europea), <https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp>.